

# Regione Emilia-Romagna Assemblea Legislativa

-  
Commissione I  
(22 giugno 2022)

Simone Cocchi, Annalisa Laghi - Area Statistica - Settore  
innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico – DG REII

Massimo Fustini - Coordinamento Agenda Digitale - Gabinetto del  
presidente della giunta

*Proposta di “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio,  
riguardante norme armonizzate sull’accesso equo ai dati e sul loro  
utilizzo (normativa sui dati)”*

Testo Proposta ([IT](#)) ([EN](#)), COM(2022) 68 finale

Data Act



I risultati della  
consultazione


# Consultazione Data Act

## Analisi dei contributi

### Struttura questionario


- ❖ 21 domande (di cui 5 aperte/facoltative)
- ❖ Suddiviso in sezioni (ripropongono macrostruttura «data act»):
  - Informazioni anagrafiche
  - Condivisione dati (B2C e B2B)
  - Messa a disposizione di dati a enti pubblici (B2G)
  - Passaggio da un fornitore di servizi di trattamento dati (Cloud, Edge, etc.) a un altro
  - Interoperabilità (requisiti/prescrizioni essenziali)

12 rispondenti



# Condivisione dei dati da impresa a consumatore (B2C) e da impresa a impresa (B2B) [1/3]


Ritiene utile che l'utente abbia diritto di accedere, utilizzare e condividere i dati generati dai propri dispositivi connessi al cd. Internet delle cose (IoT)?



## Perché il **diritto degli «utenti» di accedere, utilizzare e condividere i dati:**

- aumenta la democratizzazione e la trasparenza di dati raccolti dai dispositivi IoT;
- stimola lo sviluppo di una maggiore consapevolezza del valore dei propri dati;
- ha un impatto positivo sull'economia, in quanto in grado di incentivare:
  - lo sviluppo di nuove: "cooperative di dati", imprese innovative, soluzioni HW e SW, modalità di uso dei dati, professioni (es. «Artigiani digitali»);
  - il miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle imprese all'utente.

Quanto ritiene utile la condivisione dei dati da impresa a impresa (B2B) ai fini della crescita aziendale?



Quasi tutti i rispondenti ritengono che la condivisione dei dati B2B sia utile per la crescita aziendale, anche se 5/12 rispondenti ritengono che gli **obblighi di messa a disposizione dei dati a carico del «titolare dei dati»** su richiesta dell'utente comportino:

- un aumento dei costi di gestione dei dati e di messa in sicurezza delle infrastrutture software;
- un aumento degli oneri organizzativi.




*4 dei 5 rispondenti, ritengono comunque che il titolare dei dati beneficerebbe abbastanza o molto dell'adozione dell'impianto normativo proposto dal Data Act*

# Condivisione dei dati da impresa a consumatore (B2C) e da impresa a impresa (B2B) [2/3]



Secondo l'opinione dei rispondenti, tutti i soggetti beneficerebbero dell'adozione del Data Act. I **principali beneficiari** sarebbero le **imprese destinatarie dei dati** e i **produttori di dispositivi IoT/fornitori di servizi correlati**; i soggetti che otterrebbero **meno benefici** sarebbero, invece, gli **utenti** e i **titolari dei dati**.




# Condivisione dei dati da impresa a consumatore (B2C) e da impresa a impresa (B2B) [3/3]

Nei rapporti tra imprese, la proposta di Data Act prevede un compenso per la messa a disposizione dei dati da parte del titolare dei dati. Concorda con il fatto che tale compenso debba essere:

Non superiore ai costi direttamente connessi alla messa a disposizione dei dati per PMI

Ragionevole e concordato tra il titolare dei dati e il destinatario dei dati




■ Si ■ No ■ Non so



L'opinione dei rispondenti è in prevalenza concorde con le norme del Data Act che prevedono - per la messa a disposizione dei dati da parte del titolare dei dati - un **compenso non superiore ai costi sostenuti** nel caso di PMI e che sia **ragionevole e concordato tra titolare e destinatario dei dati**.

# Messa a disposizione dei dati a enti pubblici [...] sulla base di necessità eccezionali (B2G) [1/3]

Quasi tutti i rispondenti (11/12) ritengono che, nei casi emergenziali o di specifico interesse pubblico, la condivisione di dati da imprese a PA (B2G) debba essere obbligatoria



**6/12** rispondenti ritengono che la messa a disposizione dei dati alla PA **dovrebbe essere obbligatoria anche nei seguenti casi:**

- in cui sia a rischio la sicurezza del cittadino
- in cui sia dimostrata l'utilità pubblica dei dati (es. finalità statistiche/analisi epidemiologiche);
- per consentire alla PA di migliorare politiche e servizi accedendo ai dati dei privati:
  - in regime di oligopolio o monopolio di fatto;
  - che erogano servizi scolastici e assistenziali;
  - che operano nel settore immobiliare
  - che operano nel settore dell'installazione di servizi domestici (es. riscaldamento, raffreddamento, idraulici) che raccolgono dati utili alla formulazione di politiche di efficientamento energetico e connessa erogazione di servizi e/o contribuzioni.




# Messa a disposizione dei dati a enti pubblici [...] sulla base di necessità eccezionali (B2G) [2/3]



La **scelta di escludere le micro e piccole imprese** dagli obblighi di fornire i dati alla PA anche nei casi di emergenza e di interesse pubblico specifico **non trova un ampio accordo tra i rispondenti.**

Ritiene proporzionata l'esclusione delle micro e piccole imprese dagli obblighi di fornire i dati alla pubblica amministrazione anche nei casi di emergenza e di interesse pubblico specifico?



Diversamente, trovano accordo tra i rispondenti le norme secondo cui le imprese che mettono a disposizione i dati alla PA:


- **non hanno diritto ad alcun compenso**, se i dati sono richiesti per rispondere ad un'emergenza pubblica;
- hanno diritto ad un compenso **non superiore ai costi sostenuti più un margine ragionevole**, in tutti gli altri casi.

Ritiene proporzionata la previsione normativa secondo cui le imprese che mettono a disposizione i dati alla pubblica amministrazione:



# Messa a disposizione dei dati a enti pubblici [...] sulla base di necessità eccezionali (B2G) [3/3]

Ritiene che le norme che prevedono l'obbligo di rispettare il principio "once-only" (secondo cui la pubblica amministrazione non può chiedere gli stessi dati più di una volta) possano incontrare difficoltà di attuazione?



La maggior parte dei rispondenti (8 su 12) intravede **difficoltà di attuazione del principio Once-only**. Aspetti evidenziati:

- Eterogeneità della PA (organizzativa, tecnologica, strumentale);
- Sviluppo frammentario dei sistemi informativi della PA (manca una visione/strategia unitaria dei dati pubblici);
- Scarso grado di maturità dei sistemi di interoperabilità e cooperazione applicativa;
- Scarsa cultura della condivisione e del riuso dei dati tra PA (i.e. silos; esigenza "cambio di mentalità");
- Alti costi connessi alle azioni da intraprendere, in termini di *Change Management*, *Business Process Re-engineering* e di miglioramento della qualità dei dati.



# Passaggio da un fornitore di servizi di trattamento dati (Cloud, Edge, etc.) a un altro



Le **previsioni normative in materia di obblighi per il fornitore di servizi Cloud, Edge** e di altri servizi di trattamento dei dati **trovano ampio accordo tra i rispondenti** che sono quasi tutti concordi nel ritenere proporzionati gli obblighi proposti dal Data Act:

- L'obbligo per il fornitore di servizi di trattamento dei dati di rendere disponibili - su richiesta dell'utente - tutti i dati generati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (11/12);
- L'abolizione graduale delle tariffe imposte dai fornitori di servizi di trattamento dei dati all'utente per il passaggio dei dati ad un altro fornitore di servizi (11/12);
- L'obbligo della forma scritta per i contratti che disciplinano il rapporto tra l'utente e il fornitore di un servizio di trattamento dei dati in relazione al passaggio ad un altro fornitore di servizi equivalenti (10/12).


# Interoperabilità

Le interfacce che consentono l'accesso ai dati (es. Interfacce applicative, API) devono essere descritte in modo sufficiente a consentire la condivisione automatica dei dati tra le parti, in un formato leggibile da dispositivo automatico

Devono essere resi disponibili i mezzi per garantire l'interoperabilità tra contratti intelligenti (smart contracts)

I set di dati da condividere (e le informazioni che li descrivono, quali: metadati, strutture e formati, licenze) devono essere descritti in modo sufficiente a consentire al destinatario di trovare i dati, accedervi e utilizzarli (principi FAIR)


■ Chiare e comprensibili ■ Utili ■ Non so



I requisiti per l'interoperabilità dei dati (art. 28) sono ritenuti chiari e comprensibili da 8/12 rispondenti, tranne nel caso degli smart contracts. I requisiti relativi a questi ultimi sono ritenuti utili dalla maggioranza dei rispondenti (8/12). 6 rispondenti ritengono utili i requisiti relativi alle API.



La maggioranza dei rispondenti (10 su 12) ritiene comunque utile affiancare alle prescrizioni essenziali per l'interoperabilità proposte dal Data Act ulteriori norme europee per l'interoperabilità



Grazie per l'attenzione



Data Act